

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 9 marzo 1975
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci nelle sedute del
25 Maggio 1976,
1° Ottobre 1977,
26 Maggio 1984,
14 Dicembre 1990,
15 Novembre 2003,
17 Dicembre 2011.

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione e sede

E' costituita una Associazione denominata: "ANCE RAGUSA ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA", di seguito indicata "Associazione".

L'Associazione ha sede in Ragusa.

Essa può costituire, ove necessità organizzative lo richiedano, proprie delegazioni o Uffici distaccati in altra località della Provincia di Ragusa.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la tutela degli interessi della Categoria delle imprese di costruzione anche specialistiche, per l'esecuzione, la promozione, la progettazione, l'ingegneria di opere pubbliche e private in funzione del progresso del Paese nel quadro dell'economia di mercato.

A tal fine l'Associazione:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di lavoro nel proprio ambito territoriale, in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro sia collettive che individuali;
- c) presta agli associati la propria assistenza nei confronti degli organi centrali e periferici dello Stato e delle Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali e presso ogni altro Ente Pubblico e privato;
- d) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- e) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli Enti, organi, comitati e Commissioni in cui sia richiesta, o si renda opportuna, la rappresentanza della Associazione;
- f) promuove e coordina l'attività delle Imprese aderenti assistendole nelle questioni di interesse generale e nella trattazione di problemi di ordine amministrativo, economico, giuridico, sindacale, sociale, tecnico e tributario;
- g) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- h) promuove ed attua idonee forme mutualistiche, previdenziali, assistenziali ed assicurative in favore della categoria;
- i) provvede a rendere edotti i soci di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile;
- j) sollecita e agevola, tra le imprese edili associate, l'accesso al mercato, anche promuovendo la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
- k) favorisce la crescita e lo sviluppo economico della Categoria anche partecipando direttamente ad Enti, Organismi o Società costituiti o da costituire allo scopo;
- l) prende accordi, ove ne ravvisi l'opportunità, con altri Enti ed Organismi, al fine di coordinare iniziative e svolgere azioni in comune;
- m) compie in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere i fini sociali;
- n) agisce per la tutela degli interessi dei propri iscritti.

Titolo II **ASSOCIATI**

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le imprese che esercitano nella Provincia di Ragusa l'industria edile o quelle affini.

La rappresentanza, nei confronti dell'Associazione, spetta al titolare o, nel caso di società, al legale rappresentante o a chi ne abbia titolo a norma di statuto o di legge.

Cessano di far parte dell'Associazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, e su delibera del Consiglio Direttivo, le imprese che risultino non più iscritte presso una CCIAA e che abbiano comunque cessato di fatto ogni attività imprenditoriale nell'ambito della competenza territoriale dell'Associazione. Il Comitato di Presidenza è tenuto a verificare entro il 31 maggio di ogni anno la sussistenza in capo ai Soci dei requisiti sopra specificati.

Le Imprese Associate non possono far parte contemporaneamente di altre Associazioni diverse da quelle aderenti all'ANCE Nazionale e costituite con analoghi scopi di rappresentanza della categoria.

Presso l'Associazione è istituita una anagrafe delle imprese associate, sulla base degli elenchi di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo. Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese associate sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti necessari. Il trattamento dei dati afferenti le Imprese Associate e i Soci può avvenire sia su supporto informatico che cartaceo.

L'anagrafica delle imprese associate, dei soci, dei soci aggregati e dei soci assistiti può essere comunicata a soggetti terzi sia pubblici che privati nel rispetto del D.L.vo 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive sue modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Soci Aggregati

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di Soci aggregati, Enti pubblici e privati, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali e imprese, operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, sempreché non perseguano finalità in contrasto con gli scopi di cui all'Art.2 del presente statuto.

L'ammissione all'Associazione in qualità di Socio aggregato è deliberata di volta in volta dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, che stabilisce, con uno specifico protocollo di accordo, le condizioni e le modalità del rapporto associativo, la contribuzione dovuta, i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione.

La qualità di socio aggregato si perde:

- a) per acquisizione della qualifica di Socio dell'Associazione;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- c) per volontà del soggetto aggregato.

I Soci aggregati non hanno elettorato nè attivo nè passivo.

Art. 5 – Soci Assistiti

Fanno parte dell'Associazione, in qualità di Soci assistiti, le imprese, siano esse industriali, artigiane o cooperative, esercenti l'attività edile e/o complementare e/o specialistica, iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, ed attive, non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali del settore delle Costruzioni.

I Soci assistiti usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione ad esclusione di quelli specificatamente dedicati ai Soci e sono partecipi delle iniziative che l'Associazione realizza nell'interesse specifico della Categoria.

La qualità di socio assistito si perde:

- a) per acquisizione della qualifica di Socio dell'Associazione;
- b) per cancellazione dalla Cassa Edile di Ragusa;
- c) per iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale del settore edile;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) per volontà dell'impresa assistita.

I Soci assistiti non hanno elettorato nè attivo nè passivo.

Art. 6 – Soci Onorari

Il socio che cessa l'attività dopo aver raggiunto il 65° anno di età o per sopravvenuta invalidità permanente, può presentare istanza al Consiglio Direttivo per il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario, a condizione che abbia una anzianità di iscrizione di almeno 20 anni. Tale disposizione si applica anche a quei soggetti, non più in attività, che per almeno 20 anni, hanno rivestito la carica di Legale Rappresentante, ai sensi del precedente Art.3 comma 2, di imprese costituite sotto forma societaria.

Il Consiglio Direttivo ha ampio potere discrezionale circa l'accoglimento o meno dell'istanza, che sarà valutata tenendo conto del curriculum sociale del soggetto e del parere del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, può conferire la qualifica di Socio Onorario ai Soggetti, non più in attività, che si siano particolarmente distinti nell'ambito associativo, fermo restando il limite anagrafico dei 65 anni.

Il Socio Onorario ha diritto a partecipare alle Assemblee senza diritto di voto e non è eleggibile alle cariche sociali.

La qualifica di Socio Onorario è incompatibile con quella di Socio dell'Associazione.

Art. 7 – Domanda di ammissione a Socio

La domanda di ammissione a Socio, avallata con la firma di almeno due Soci in regola con le norme statutarie, deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o, in caso di società di persone o di capitali, dal legale rappresentante, e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto ed atti integrativi, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare scrupolosamente la disciplina associativa, nonché tutte quelle disposizioni e norme che, ai sensi dello Statuto, fossero deliberate o concordate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve inoltre indicare i nominativi degli eventuali altri rappresentanti legali nonché la sede legale e dichiarare, a termini di legge, di avere svolto, e di svolgere, l'attività di imprenditore edile o affine.

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla prescritta quota di iscrizione e dalla quota sociale di cui al successivo Art. 11, che verranno restituite in caso di non accoglimento della domanda stessa, nonché da una copia del certificato di iscrizione alla CCIAA, con dicitura antimafia in corso di validità, da una copia dell'Attestato di qualificazione SOA in corso di validità nonché da una copia della certificazione DURC in corso di validità.

Nel caso in cui l'impresa non sia in possesso di Attestazione SOA e risulti iscritta da almeno un anno alla CCIAA, per essere ammessa a Socio dovrà dimostrare, con qualsiasi documentazione atta allo scopo, di avere eseguito o di avere in corso di esecuzione, lavori pubblici o privati per un importo complessivo non inferiore a Euro 50.000,00.

Ai superiori fini, nel caso di imprese costituite in forma societaria, la documentazione potrà fare capo al legale rappresentante pro-tempore o al Direttore Tecnico.

Saranno ritenute idonee anche le documentazioni relative a lavori eseguiti in subappalto o cottimo, purché munite dei regolari visti e con allegati i relativi contratti.

In ogni caso per conseguire la qualifica di Socio, è necessario che l'Impresa aspirante dia dimostrazione di avere applicato integralmente il CCNL e integrativi Provinciali del settore edile e si impegni a detta applicazione anche per il futuro.

Sulla domanda di ammissione a Socio delibera il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, contro la cui reiezione è ammesso ricorso ai Probiviri entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

Art. 8 – Durata dell'impegno

L'iscrizione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti.

I Soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Peraltro, agli effetti contributivi previsti dall'Art. 11, l'impegno dei Soci è contratto per la durata di un biennio a decorrere dalla data della deliberazione di accettazione e s'intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il recesso dall'Associazione non viene notificato almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun biennio.

In caso di modifica Statutaria l'associato ha diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dal momento della entrata in vigore dello Statuto modificato, formalmente notificato a tutti gli associati.

Nell'ipotesi prevista al comma precedente, agli effetti contributivi, il recesso opera solo con la fine dell'anno solare in corso.

L'Associazione ha la facoltà di provocare procedimento giudiziario innanzi al Foro competente di Ragusa nei confronti degli associati che si rendessero morosi od inadempienti nel pagamento dei contributi.

Art. 9 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri, salvo le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I Soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro interesse e di farsi assistere in ogni circostanza.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e al corrente con il versamento dei contributi associativi.

Art. 10 – Doveri dei Soci

La qualità di Socio comporta l'obbligo di:

- osservare gli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- conformarsi alle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali, nonché a tutte le disposizioni e alle istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria;
- rispettare le norme dei contratti collettivi, dei patti e dei concordati di lavoro sottoscritti dall'Associazione e, in genere, ogni regolamentazione approvata dai competenti organi sociali;
- accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE nazionale e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima e, in particolar modo, il Codice Etico allegato al presente Statuto;
- iscrivere all'Associazione le altre Imprese esercenti le attività di cui all'Art. 3, delle quali il Socio sia unico titolare o in cui abbia partecipazione maggioritaria e promuovere e favorire l'adesione associativa delle Imprese indicate all'Art. 3, delle quali il Socio sia partecipante di minoranza;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e delle caratteristiche dell'industria esercitata.

I Soci sono altresì tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano ad essi richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie.

Art. 11 – Contributi associativi

I Soci hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:

- a) una quota di ammissione all'atto di presentazione della domanda;
- b) un contributo associativo annuo da determinare:
 - 1) in misura percentuale, determinata annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, sull'imponibile Cassa Edile;
 - 2) in misura fissa, determinata annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci, nel caso in cui la contribuzione di cui al precedente punto 1) non raggiunga l'importo minimo previsto dal successivo comma.

Il contributo minimo annuo dovuto dagli Associati non può essere inferiore all'importo minimo stabilito annualmente dall'Assemblea Generale dei Soci.

Le misure della quota di ammissione, del contributo annuo percentuale e del contributo minimo associativo per ciascun anno solare sono stabilite dall'Assemblea Generale dei Soci in seduta

ordinaria. L'Assemblea, in seduta ordinaria, può inoltre variare, su proposta del Consiglio Direttivo, la base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo di cui al primo comma lettera b), sub 1) e sub 2), e/o istituire altre forme contributive stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento.

Le misure e la base imponibile del contributo percentuale, la misura del contributo minimo associativo, nonché la misura delle altre forme contributive di cui al comma precedente, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

I contributi associativi devono essere versati dai Soci tempestivamente con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di provocare il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Ragusa in caso di morosità o inadempienza.

Art. 12 – Rapporti con l'ANCE Nazionale

La qualità di Socio dell'Associazione, giusto Art.10, comporta anche il dovere di conoscere e osservare incondizionatamente i rapporti di associazione che intercorrono tra l'ANCE Ragusa e l'ANCE Nazionale e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dallo Statuto di questa ultima.

I Soci, in particolare, sono tenuti a versare alla ANCE Nazionale un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'Associazione che al di fuori di essa.

Art. 13 – Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE Nazionale

La qualità di Socio dell'Associazione comporta inoltre il dovere di conoscere ed osservare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra la stessa Associazione e le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE Nazionale, ai sensi dello Statuto dell'ANCE Nazionale medesimo.

In particolare i Soci, per lavori eseguiti in altra circoscrizione territoriale, sono tenuti a versare alla Associazione competente per territorio aderente alla ANCE Nazionale ottenendone la normale assistenza un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti organi dell'ANCE Nazionale.

Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per territorio e l'ANCE Ragusa, in conformità allo Statuto dell'ANCE Nazionale.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui i Soci aderiscano all'Associazione competente per la circoscrizione in cui sono eseguiti i lavori.

Art. 14 – Assistenza alle Imprese iscritte ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE Nazionale

L'Associazione fornisce normale assistenza anche alle Imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE Nazionale che svolgono attività nella Provincia di Ragusa, sempreché dette Imprese siano al corrente con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'ANCE Nazionale.

Gli importi contributivi versati all'Associazione dalle Imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali sono ripartiti in conformità allo Statuto dell'ANCE Nazionale.

Art. 15 – Rapporti con gli organismi industriali

La qualità di Socio dell'Associazione comporta altresì il dovere di conoscere ed osservare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra la stessa Associazione, Confindustria Ragusa, ANCE Sicilia, Confindustria Sicilia e Confindustria nazionale e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dai rispettivi Statuti.

Nello svolgimento della propria attività, l'Associazione si tiene in stretto collegamento con Confindustria Ragusa e coordina la stessa con quella di quest'ultima, collaborando alla soluzione dei problemi che interessano anche gli altri settori dell'industria.

Art. 16 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso volontario ai sensi dell'Art.8,secondo comma;

- b) per espulsione, a seguito di decisione emanata dal Collegio dei Probiviri;
- c) per decadenza o espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Presidenza, nei casi di inadempienza contributiva o di gravi inosservanze alle norme del presente Statuto ovvero per comportamenti gravemente in contrasto con quelli del Codice Etico;
- d) per recesso, ai sensi dell'Art. 8, quarto comma, in caso di deliberate modifiche dello Statuto;
- e) nei casi di cui al terzo comma del precedente Art.3.
- f) per scioglimento dell'Associazione.

Art. 17 – Disciplina delle sanzioni

Nei confronti del Socio che non osservi uno o più adempimenti ad esso richiesto a norma del presente Statuto e dello statuto dell'ANCE nazionale nonché delle deliberazioni assunte dai competenti organi, saranno adottate le seguenti sanzioni a seconda della gravità dell'inadempimento:

- a) sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dalle cariche associative;
- c) sospensione dall'elettorato attivo e/o passivo;
- d) sospensione dai servizi erogati dall'Associazione e dall'intero sistema ANCE;
- e) espulsione.

La sanzione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza il quale può regolamentare con adeguati criteri l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Tale ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento.

Titolo III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 18 – Composizione

Sono organi dell' Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 19 – Cariche sociali: eleggibilità, durata, gratuità

Possono ricoprire le cariche elettive dell'Associazione, salvo quanto stabilito dall'Art.31, in materia di Probiviri:

- a) in caso di Imprese individuali:
 - esclusivamente i titolari;
- b) in caso di Società di persone o di capitali:
 - l'Amministratore che ha la rappresentanza legale, ai sensi del precedente Art.3 comma 2;
 oppure:
 - i direttori generali, gli institori, i procuratori e i gerenti purché muniti di procura generale "ad negotia".

In ogni caso, deve trattarsi di Imprese individuali, Società di persone o di capitali che rivestono la qualità di Socio da almeno 12 mesi e siano in regola con i contributi associativi.

I soggetti di cui al precedente comma 1 devono manifestare la loro disponibilità a ricoprire le cariche sociali con la presentazione di apposita candidatura da formalizzare mediante la sottoscrizione di uno specifico modello predisposto dal Direttore dell'Associazione che dovrà

pervenire presso la Sede sociale almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettiva corredata, oltre che dalle eventuali dichiarazioni e certificazioni richieste dal Collegio dei Probiviri, anche dalla certificazione positiva DURC e da copia del certificato della CCIAA, con dicitura antimafia, in corso di validità, entrambe riferite all'Impresa e/o Società di cui al precedente Art.3, comma 2.

I soggetti di cui al comma 1, all'atto della presentazione della candidatura, dovranno specificare se la stessa si riferisce alla carica di Componente il Consiglio Direttivo ovvero alla carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti o per entrambi.

Nel caso in cui le candidature presentate ai sensi e nei termini di cui al precedente comma non raggiungano il numero di cui all'Art. 24 comma e), le stesse potranno essere integrate in sede assembleare prima dell'inizio delle operazioni di voto; in tal caso i soggetti presentano in sede assembleare, la documentazione di cui al precedente comma 3.

L'elezione alle cariche sociali per la formazione degli organi di cui all'Art.18 deve sempre farsi con schede segrete.

Tutte le cariche sociali hanno la durata triennale.

Il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche di cui all'Art.24 e scade il giorno della Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse, resta salva la specifica disposizione riguardante l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui al successivo Art.31.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi dell'Associazione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE nazionale e dell'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza il quale sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'Associazione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al successivo Art.31.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

E' ineleggibile alla carica di componente il Consiglio Direttivo dell'ANCE Ragusa e dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'Ente Scuola Edile e CPT di Ragusa, di seguito indicati "Enti Bilaterali Paritetici", il soggetto che sia parente entro il secondo grado, in linea retta e/o in linea collaterale, o affine, entro il secondo grado, o coniuge e/o convivente, di persona che sia alle dipendenze della rispettiva Associazione o Ente. Ove tale situazione di incompatibilità si verifichi successivamente all'elezione o alla designazione alla prima citata carica, il soggetto eletto e/o nominato decade, immediatamente ed ipso jure, dalla carica ricoperta.

Il Socio che ricopre la carica di Presidente dell'Associazione o di Presidente di un Ente Bilaterale Paritetico per due trienni consecutivi, intendendosi per consecutivi anche gli incarichi di Presidente dell'Associazione, o di un Ente Bilaterale Paritetico, per un triennio e nel successivo triennio Presidente di altro Ente Bilaterale Paritetico o dell'Associazione, non potrà rivestire nei successivi 2 trienni la carica di Presidente nè dell'Associazione né di alcun Ente Bilaterale Paritetico.

Art. 20 – L'Assemblea Generale dei Soci: Costituzione

L'Assemblea Generale è costituita dai titolari delle Imprese individuali e dai legali rappresentanti delle Società, giusto Art.3 comma 2.

In caso di Società di capitali o di persone, può intervenire all'Assemblea un solo rappresentante per ciascuna Società anche se la rappresentanza legale spetta a più soggetti.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante apposita delega scritta; ciascun Socio può rappresentare per delega soltanto un altro Socio.

Art. 21 – Voti

Ogni Impresa associata che nell'ultimo triennio abbia versato una media contributiva pari al minimo di cui all'Art.11, comma 2, ha diritto ad un voto.

Ha altresì diritto ai seguenti ulteriori voti:

- a) Un voto al raggiungimento di quote contributive pari al doppio del minimo di cui all'Art.11, comma 2;
- b) Un voto al raggiungimento di quote contributive pari al doppio di cui al limite fissato alla precedente lettera a);
- c) Un voto al raggiungimento di quote contributive pari o superiore al doppio di cui al limite fissato alla precedente lettera b).

Le quote contributive, ai fini della contabilizzazione dei voti, sono quelle relative al triennio scadente il 20 giugno dell'anno in cui si tiene l'Assemblea e risultanti dalla media aritmetica del triennio medesimo, applicando il principio della competenza.

Le Imprese che aderiscono all'Associazione durante l'ultimo, il penultimo o il primo anno del triennio, si vedranno attribuire oltre al voto di diritto, tanti voti quanti risulteranno dall'applicazione dei parametri di cui al comma 2 del presente articolo, calcolati su un monte contributi mediato per tre.

Art. 22 – Convocazione

L'Assemblea Generale è convocata, in via ordinaria di norma entro il 31 maggio di ciascun anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da tanti Soci che dispongono di almeno 1/5 del totale dei voti spettanti alle Associate per come risultante nell'ambito dell'ultima Assemblea Generale dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea generale ordinaria si riunisce per il rinnovo delle cariche sociali alla scadenza del termine di cui all'Art.19, comma 8.

La convocazione dell'Assemblea Generale è effettuata dal Presidente dell'Associazione.

Tanto per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie la convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), spedita a tutti i Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, in cui il termine di convocazione è ridotto a 5 giorni tramite PEC o via fax.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicate, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

Nel caso di modifiche statutarie di cui all'Art.36, nella convocazione devono essere anche specificate le modifiche statutarie proposte.

Art. 23 – Riunioni, deliberazioni e verbali

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; in difetto, la stessa Assemblea provvede alla nomina.

In ogni adunanza l'Assemblea nomina tre Scrutatori.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato. Su richiesta del Presidente dell'Associazione e nei casi previsti dalla legge, può essere designato un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale si redige processo verbale sottoscritto da chi presiede la Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti Rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutte le Associate.

Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una diversa maggioranza.

Il metodo di votazione è stabilito dal Presidente, di volta in volta, salvo che per le elezioni delle cariche sociali che hanno luogo a scrutinio segreto.

Art. 24 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale

Sono di competenza dell'Assemblea:

in sede ordinaria:

- a) esaminare e approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- b) stabilire le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;
- c) determinare le misure e le modalità di riscossione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 11;
- d) esaminare e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
- e) eleggere i nove componenti il Consiglio Direttivo, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i Componenti il Collegio dei Probiviri;
- f) decidere in via definitiva sugli ulteriori casi di conflitto, non disciplinati, che possano insorgere fra i Soci e l'Associazione, giusto penultimo comma dell'Art.31.
- g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

in sede straordinaria:

- h) deliberare in merito alle modifiche da apportare al presente Statuto;
- i) deliberare in merito ai rapporti di associazione con l'ANCE nazionale, con l'ANCE Sicilia e con Confindustria Ragusa;
- j) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni relative alle lettere h) ed j) del presente articolo dovranno essere assunte con la maggioranza indicata al terzo comma dell'Art.36, mentre per le delibere relative alla lettera j) si rinvia al primo comma dell'Art.37.

Art. 25 – Consiglio Direttivo: composizione, convocazioni, riunioni, deliberazioni, verbali

Il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti eletti dall'Assemblea. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto al voto, il Presidente uscente (Past President) ove questi non sia risultato eletto dall'ultima Assemblea che ha rinnovato le cariche sociali.

Sono invitati permanenti i Presidenti degli Enti Bilaterali Paritetici.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Associazione, di norma una volta ogni mese ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'Associazione o lo richiedano non meno di tre componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata, o via fax oppure tramite PEC, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore con avviso tramite PEC o via fax.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono assunte, mediante votazione palese, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Le votazioni riguardanti nomine o questioni personali possono farsi per schede segrete, se tale modalità è indicata dal Presidente o se è richiesta da almeno tre Consiglieri presenti alla riunione; con tale modalità, in caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta non più di altre due volte, dopo di che, perdurando la parità, la votazione verrà replicata in occasione della riunione del primo Consiglio Direttivo utile.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Direttore o, in mancanza, da chi è stato chiamato a fungere da Segretario della seduta.

Il Consigliere che si assenta per tre riunioni consecutive, eccezion fatta per il caso di malattia o per cause di forza maggiore, decade di diritto. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Qualora, nel corso del triennio, un componente del Consiglio Direttivo viene a cessare dalla Carica, per qualsivoglia motivo, sarà chiamato a sostituirlo nella carica il primo fra i non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo delle cariche sociali ed, in mancanza, si procederà per cooptazione. Se, nel corso del triennio, vengono a cessare dalla carica n°5 (cinque) componenti del Consiglio Direttivo, nella composizione risultante dall'ultima Assemblea elettiva, lo stesso Consiglio decadrà automaticamente dalla funzione e si procederà, entro 30 giorni, alla convocazione, da parte del Presidente, dell'Assemblea elettiva la quale dovrà svolgersi entro i successivi 15 giorni.

I membri del Consiglio chiamati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Ogni singolo Socio può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo su esplicita e motivata richiesta.

Art. 26 – Consiglio Direttivo: Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Generale e curare il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea stessa;
- b) predisporre e presentare all'Assemblea la relazione annuale sull'attività dell'Associazione, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, accompagnato dalla relazione di cui all'Art.30;
- c) proporre all'Assemblea le misure e le modalità di riscossione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'Art. 11;
- d) eleggere nel suo stesso ambito e per ciascun triennio di cui all'Art. 19, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, il Presidente, il Tesoriere e, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nonché per gli accordi economici con le rappresentanze di altri organismi ed emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse ed a tutela dei Soci;
- f) sovrintendere all'amministrazione del patrimonio sociale ed alla gestione economico-finanziaria della Associazione;
- g) deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione;
- h) procedere all'eventuale costituzione di Uffici periferici dell'Associazione, ai sensi dell'Art.1;
- i) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano la categoria e che non siano riservate alla competenza di altri organi;
- j) nominare, su proposta del Comitato di Presidenza, commissioni permanenti per lo studio e la trattazione di determinati problemi di interesse della categoria, determinandone i compiti; i componenti delle predette commissioni devono essere soci rappresentanti di Imprese effettivamente operative, qualificate sul piano imprenditoriale, operanti nel settore di appartenenza ed in regola con i versamenti contributivi;

- k) stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'ordinamento e l'organico degli Uffici nonchè il trattamento del personale in relazione alle necessità dell'Associazione;
- l) deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, sull'ammissione di nuovi Soci, ai sensi dell'ultimo comma dell'Art.7, e sui provvedimenti da adottare nei confronti dei Soci eventualmente inadempienti, ai sensi degli Articoli 16 e 17;
- m) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente, ai sensi dell'Art.28, lettera c) o dal Comitato di Presidenza;
- n) assumere e licenziare, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, il personale degli uffici;
- o) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, fra i soci rappresentanti di Imprese effettivamente operative, qualificate sul piano imprenditoriale ed in regola con i versamenti contributivi, i rappresentanti dell'Associazione presso gli Enti Bilaterali Paritetici, gli Organismi e gli Enti di categoria od esterni ad essa;
- p) sostituire i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 25, terzultimo comma;
- q) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi dell'Associazione, ai sensi dell'art.19;
- r) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato di Presidenza, provvede altresì a designare fra i Soci, che siano rappresentanti di Imprese effettivamente operative, qualificate sul piano imprenditoriale ed in regola con i versamenti contributivi, le persone che assumeranno le funzioni di Presidente in ciascuno degli Enti Bilaterali Paritetici. Dette designazioni non potranno avere una durata superiore a due trienni consecutivi e nel rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'Art.19. La carica di Presidente di un Ente Bilaterale Paritetico è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere dell'Associazione, nonché di Presidente e Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori ed anche di Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente del Collegio dei Probiviri.

Art. 27 – Comitato di Presidenza: composizione, attribuzioni, riunioni, deliberazioni

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Tesoriere, e dura in carica per il triennio di cui all'art. 19; esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Al Comitato di Presidenza spettano le seguenti attribuzioni:

- 1) proporre al Consiglio Direttivo, sentito il Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale degli Uffici e determinarne il trattamento economico;
- 2) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli organi degli Enti Bilaterali Paritetici e presso gli organismi di settore istituiti ai sensi delle contrattazioni collettive di lavoro;
- 3) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi dei rappresentanti dell'Associazione presso Commissioni, Comitati, Organismi ed Enti di categoria od esterni ad essa;
- 4) notificare al socio moroso il termine per la regolarizzazione contributiva;
- 5) sottoporre periodicamente al Consiglio Direttivo l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, ai sensi del presente Statuto, da cariche od incarichi associativi;
- 6) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate dal presente Statuto o da altri Organi dell'Associazione.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione utile.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Associazione senza particolari formalità ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per l'assunzione delle deliberazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 25, ma nel caso di parità la decisione va riproposta al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Le deliberazioni assunte dal Comitato di Presidenza vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.

Funge da Segretario del Comitato di Presidenza il Direttore dell'Associazione o un funzionario dell'Associazione stessa da lui designato.

Art. 28 – Presidente: elezione, durata, attribuzioni

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.

Egli non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta e nel rispetto di quanto previsto all'ultimo comma dell'Art.19.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha, inoltre, titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

Spetta, in particolare, al Presidente di:

- a) convocare e presiedere l'assemblea Generale e le adunanze del Consiglio Direttivo;
- b) sorvegliare l'andamento sociale e curare l'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo;
- c) esercitare, in caso di estrema urgenza, sentito il Comitato di Presidenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione utile;
- d) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto;
- e) vigilare su tutti gli atti di amministrazione, sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimento e impiego di fondi e connesse operazioni di banca;
- f) svolgere tutte le mansioni che gli siano espressamente demandate da altri organi dell'Associazione.
- g) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;

Il Presidente può delegare al Vice Presidente ai Rapporti Interni la sottoscrizione degli atti di cui alla precedente lettera e).

In caso di cessazione dalla carica di Presidente nel corso del triennio di cui all'Art. 19, il nuovo Presidente verrà eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Art. 29 – Vice-Presidenti: elezione e attribuzione

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge due Vice-Presidenti.

Ciascuno dei due Vice-Presidenti viene preposto, a supporto dell'attività del Presidente, ad uno dei seguenti settori fondamentali dell'attività associativa:

- 1) Rapporti sindacali;
- 2) Rapporti interni.

Ai Vice Presidenti possono essere affidati, e revocati, dal Presidente altri specifici incarichi.

I Vice Presidenti sono componenti di diritto delle Commissioni di cui al precedente Art. 26, comma 1, lettera j).

I Vice Presidenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due volte.

Art. 30 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea. Esso è composto da tre Revisori effettivi, i quali eleggono al loro interno il Presidente del Collegio, e da due Revisori supplenti i quali subentrano, in ordine di età, in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione economica finanziaria dell'Associazione ed ha il compito di riferire in merito, per iscritto, all'Assemblea con apposita relazione annuale.

Il Collegio dei Revisori partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione ed alle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci.

Ove lo impongano eccezionali motivi di indole amministrativa e finanziaria, i Revisori possono, con esposto scritto e motivato, richiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere sottoscritti dal Presidente del Collegio e da tutti i Revisori presenti.

Art. 31 – Collegio dei Probiviri

L'Assemblea di ogni triennio, da svolgersi in un anno diverso da quello dell'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, elegge, a scrutinio segreto, 3 Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore a tre. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci a far pervenire per iscritto le proprie candidature in tempo utile perchè siano sottoposte alla votazione. Si applicano, in quanto compatibili, i contenuti di cui al precedente Art.19.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non rivestano la qualifica di Socio, purchè siano iscritti in un Albo professionale da almeno 15 anni e che manifestano la volontà di ricoprire la carica gratuitamente. Qualora siano Soci necessita che essi abbiano una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 10 anni ed abbiano compiuto 50 anni entro la data fissata per l'Assemblea che procederà all'elezione del Collegio dei Probiviri. La carica di Probiviro è comunque incompatibile con la carica di Presidente o Probiviro di altra organizzazione confindustriale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di propria fiducia, scelto fra i Probiviri eletti dall'Assemblea, mentre il Presidente del predetto collegio è il rimanente terzo

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi di Confindustria.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE nazionale.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri di ANCE nazionale la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri dell'Associazione nazionale, di propria

iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 (sulle sanzioni), la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alla nomina, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 3 Probiviri eletti dall'Assemblea si costituiscono in Collegio speciale il quale è demandato ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari; all'uopo essi designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, il soggetto che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Su eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, ed in tutti i casi di ulteriore conflitto, decide in via definitiva l'Assemblea dei Soci, durante la prima successiva adunanza.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione confederale, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti.

Titolo IV

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 32 – Costituzione e Scopi

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori avente i seguenti scopi:

- a) stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito Associativo e la libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere iniziative di formazione atte ad approfondire la conoscenza dei problemi manageriali, economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- c) diffondere, al di fuori del suo ambito, l'azione imprenditoriale dei costruttori edili mediante dibattiti, pubblicazioni, contatti con altri Gruppi o Associazioni;
- d) concorrere allo studio e alla promozione di iniziative atte a rafforzare la validità e la presenza esterna della rappresentanza imprenditoriale e contribuire alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e di innovazioni.

Le norme di formazione, composizione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono stabilite da apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, conforme, per le parti compatibili, al Regolamento omologo emanato dall'ANCE nazionale.

L'Assemblea dei Giovani Imprenditori può proporre modifiche a detto Regolamento da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Gruppo elegge al proprio interno un Presidente e, su proposta del Presidente, un Vice Presidente.

Alle Riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione partecipa, con diritto di voto, il Presidente del Gruppo.

Il Vice Presidente assiste senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni, in concomitanza con le scadenze delle cariche sociali dell'Associazione e non possono essere rieletti nella medesima carica.

Il Gruppo Giovani elegge o designa direttamente propri rappresentanti in ciascuno degli Organi di Amministrazione degli Enti Bilaterali Paritetici ed in ciascuna delle Commissioni di cui all'Art.26 comma j) la cui nomina, su proposta del Comitato di Presidenza dell'Associazione, è demandata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Titolo V

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Art. 33 – Fondo comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'Art. 11;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Associazione e dell'eventuale devoluzione di beni fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Art. 34 – Amministrazione e gestione

Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere. E' fatta salva la facoltà di cui al terzultimo comma del precedente Art.28.

Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente di concerto con il Tesoriere, fatta salva la facoltà di cui al terzultimo comma del precedente Art.28. Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente o il Tesoriere.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.

Art. 35 – Esercizio Finanziario, Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dal Consiglio Direttivo stesso all'esame e alla approvazione dell'Assemblea Generale.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori dei Conti che ne redige relazione scritta.

I Soci possono prendere visione dei bilanci, presso la sede dell'Associazione, nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale ordinaria alla quale i bilanci stessi sono sottoposti per l'approvazione.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, giusto Art.24, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, per l'anno precedente, nei limiti di spesa ivi previsti dai singoli capitoli

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite dall'ANCE nazionale in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Modificazioni statutarie

Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria.

La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'Art. 22.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti che dispongano della maggioranza dei voti spettanti a tutte le associate e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Le modificazioni statutarie devono essere notificate ai Soci per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla loro deliberazione.

Il Socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data in cui le modificazioni sono state comunicate.

Art. 37 – Durata dell'Associazione - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in via straordinaria, e con voto favorevole di tanti rappresentanti che dispongano di almeno 3/4 dei voti spettanti a tutte le associate.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e ne stabilisce i compiti.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n 662 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Art. 38 – Applicazione dell'Art. 39 della Costituzione

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione, ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'Art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea Generale dei Soci, nella prima adunanza utile.

Norme Transitorie

Nella fase di prima istituzione della nuova disciplina sui Probiviri, il Consiglio Direttivo provvede a costituire, entro il 31/12/2011, il Collegio dei Probiviri designando n°6 soggetti, aventi le caratteristiche di cui al precedente Art.31, i quali eleggeranno al loro interno i 3 Componenti del Collegio.

Per garantire la piena conformità ai principi generali di ANCE e Confindustria in materia di elezione degli organi associativi, la scadenza del costituito Collegio dei Probiviri, ai sensi del comma precedente, è fissata a dicembre 2013.

Le disposizioni di cui al penultimo comma dell'Art.19 entrano in vigore all'atto del prossimo rinnovo delle cariche elettive di ANCE Ragusa ed in occasione delle prossime designazioni dei componenti degli Enti Bilaterali Paritetici.

Le presenti norme statutarie, salvo quanto stabilito nel precedente comma, entrano in vigore il 18 Dicembre 2011, giorno successivo all'approvazione delle presenti modifiche statutarie da parte dell'Assemblea dei Soci svoltasi in Ragusa in data 17 Dicembre 2011.

CODICE ETICO

Premesso

- Che costituisce patrimonio storico dell'Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive;
- Che in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l'integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna;
- Che nel 1992 la Giunta nazionale di Confindustria ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell'immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose;
- Che nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l'assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta;
- Che il 28 gennaio 2010 è stata assunta dalla Giunta nazionale di Confindustria la delibera per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi;
- Che il 20 luglio 2011, su proposta del Comitato di Presidenza dell'ANCE nazionale, nel condividere con forza l'azione dell'intero sistema confindustriale di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia, l'Assemblea delle Associazioni ha positivamente deliberato l'estensione della Delibera di Giunta di Confindustria del 28/01/2010 per le Associazioni del Mezzogiorno a tutto il territorio nazionale;
- Che il 3 novembre 2011 il Consiglio Direttivo di ANCE Ragusa ha deliberato di proporre ai propri Associati l'adozione del Codice Etico, essendo acquisito che, per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali, non è sufficiente il solo intervento delle Istituzioni, e, all'uopo, ha convocato per il 17 Dicembre 2011 l'Assemblea Straordinaria dei Soci;

Considerato

- Che l'ANCE Ragusa ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno, e quello delle sue Imprese associate, maggiormente coinvolte, per contrastare la malavita organizzata e i tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico-produttivo che, in provincia di Ragusa, è sano e laborioso;
- Che l'ANCE Ragusa ritiene doveroso difendere ed accrescere la reputazione della categoria come forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta;
- Che l'ANCE Ragusa è impegnata, e per suo tramite sono impegnate tutte le sue componenti, a rispettare ed attuare con trasparenza modelli di comportamento ispirati all'autonomia, all'integrità, all'eticità e a sviluppare azioni coerenti a tali principi, tenuto conto che ogni singolo comportamento non eticamente corretto non solo provoca negative conseguenze in ambito associativo ma danneggia l'immagine dell'intera categoria presso la pubblica opinione e la Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

L'Assemblea Straordinaria dei Soci di ANCE Ragusa adotta il seguente:

CODICE ETICO

Le imprese associate e i loro rappresentanti riconoscono, tra i valori fondanti di ANCE Ragusa, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono ad ANCE Ragusa respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura o altre tipologie di reato, poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, e collaborano con le forze dell'ordine e le istituzioni, denunciando, anche con l'assistenza dell'Associazione, ogni episodio di attività illegale di cui sono soggetti passivi.

Le Imprese associate ad ANCE Ragusa ed i loro rappresentanti sono impegnati ad osservare le seguenti norme etiche di comportamento:

1. devono applicare compiutamente leggi e contratti di lavoro;
2. devono comportarsi con giustizia nei confronti dei propri collaboratori e favorirne la crescita professionale e la sicurezza sul lavoro;
3. devono assumere un comportamento corretto nei confronti di clienti, fornitori e concorrenti;
4. devono mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione;
5. devono considerare un impegno costante la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento;
6. devono partecipare assiduamente alla vita associativa;
7. devono contribuire alle scelte associative in piena integrità ed autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e dell'Associazione;
8. devono rispettare le direttive dell'Associazione ed esprimere le personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie di dibattito interno;
9. devono porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento nella consapevolezza che la eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello statuto.

L'Assemblea dei Soci di ANCE Ragusa adotta, in aggiunta, le seguenti norme speciali:

- costituiscono comportamenti dovuti per gli associati, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'Associazione di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbia limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali;
- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi associativi, con la conseguenza che i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative dovranno valutarli ed eventualmente procedere all'applicazione delle sanzioni statutariamente previste;
- i Proviviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei singoli Soci e possono proporre, d'intesa con i Proviviri nazionali incaricati di analoghe funzioni, agli organi competenti dell'Associazione, in casi specifici le seguenti sanzioni:

espulsione dell'impresa nel caso di

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n.203);
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'Imprenditore.

sospensione dell'impresa nel caso di

1. irrogazione in capo all'Impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza;

2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati;
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'Impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

L'Assemblea dei Soci di ANCE Ragusa, inoltre, delibera che:

- le imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo l'ANCE Ragusa potrà stipulare specifici Protocolli con Enti Istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e l'Associazione;
- L'Associazione si obbliga a costituirsi parte civile nei processi che vedano le sue imprese associate parte lesa o imputata.

Ragusa, lì 17 Dicembre 2011